

detto Diritto, anche dopo le emanate Sovrane Disposizioni, si fa col mezzo del presente pubblicamente sapere.

Che divenendo una rea infrazione non tollerabile del Sovrano Comando quella d'intentare novità, e pregiudizio alle giurisdizioni de' legittimi possessori, sarà perciò proceduto contro chiunque in lesione dell'accennato privativo Diritto si facesse lecito sotto qualsivisia colore o pretesto, anche d'innovazioni ed abusi corsi nelle passate vicende di aprire, o tener aperta Osteria, e Posti di qualunque sorte per la vendita del Vino, e Carni, non che somministrar cibaria ad uso di Bettola nelle Ville, e luoghi sopra indicati affetti alla Giurisdizione predetta.

E verrà non solo da' Ministri a ciò incaricati praticato il Bollo del Vino, e fermo di Carne, che si trovasse esposta in vendita, e comparisse per ragionevoli indizj destinata per tal oggetto; ma saranno anche immediatamente asportate, e con apposita denuncia tradotte tutte le misure, ed altro inserviente in questa Fiscal Camera per ogni successivo effetto di Giustizia a tenor delle Leggi disponenti in tale materia.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso, onde per esecuzione della Legge Sovrana sia immediatamente rimossa ogni
no.